

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Piacenza;

sentenza n. 846/2015;

Ri. Ma. (avv. Matteo Bozzini del Foro di Piacenza) contro Unicredit Banca s.p.a. (avv. Fabbri Nello Fabio del Foro di Parma)

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato Ri. Ma., dopo aver premesso che, a seguito di articolati contatti avviati dal gennaio del 2006 con il Sindaco del Comune di Gambalò (PV), aveva appreso che, in quel Comune, operava una Fondazione denominata Fratelli Ca., che gestiva una residenza sanitaria assistita, interamente controllata dal Comune, esponeva che, avendo mostrato interesse all'avvio di una attività imprenditoriale in quello specifico settore, si era attivato per reperire possibili finanziatori nonché operatori interessati alla gestione di case di riposo, prendendo contatto con i fratelli Ma. e Se. Ba. di Voghera già esperti nel settore.

Assumeva, quindi, che, all'esito di complesse trattative, il programma imprenditoriale era stato puntualizzato in due documenti contrattuali sottoscritti in data 2 agosto 2006 nell'ambito dei quali era stata prevista, in particolare, la costituzione di una società denominata Lomellina Risorse s.r.l. alla quale doveva essere conferito il ramo d'azienda inerente l'attività di gestione della RSA e gli immobili oggetto della trattativa di proprietà della società Grazia s.r.l., intestataria di una superficie di 30.000,00 mq di terreno da destinarsi ad edificazioni di strutture assistenziali.

Poiché gli accordi indicati prevedevano l'impegno da parte dell'attore e dei fratelli Ba. di acquistare dalla società Grazia s.r.l. entro la data del 31 ottobre 2006, termine poi differito al 30 novembre 2006, tutte le quote sociali della società Lomellina Risorse s.r.l. mediante versamento di un primo acconto di euro 850.000,00, all'atto della vendita, di euro 850.000,00 entro il 30 giugno 2006 e di euro 800.000,00 entro il 31 marzo 2008, Ri. Ma. si era attivato per verificare la disponibilità degli Istituti di credito di concedere a lui e ai fratelli Ba. due finanziamenti, il primo a medio termine, dell'importo di euro 800.000,00 da erogarsi entro il 30 novembre 2006, per poter pagare la prima rata, e il secondo per contrarre un leasing immobiliare dell'importo di euro 5.500.000,00 necessario per edificare una nuova RSA.

Nell'ambito di tale articolato programma l'attore assumeva di essersi più volte incontrato nel corso del 2006, assieme al suo commercialista dott. Gi. Vi., con il dott. Fa. Ca., Direttore della Filiale di Piacenza di Unicredit Banca s.p.a., esponendo in modo articolato tutte le esigenze di natura finanziaria connesse all'operazione, e di aver ricevuto, all'esito di esse, ripetute manifestazioni di interesse da parte della banca.

Avendo il funzionario garantito la concreta possibilità che il finanziamento richiesto venisse erogato, con riguardo all'importo di euro 800.000,00, Ri. Ma. evidenziava che Unicredit aveva richiesto a lui e ai fratelli Ba. di versare l'importo di euro 300.000,00 da vincolare a garanzia del mutuo richiesto, versamento che effettivamente, tre giorni prima della data prevista per la sottoscrizione dell'atto di cessione delle quote societarie, aveva eseguito assieme ai fratelli Ba..

A detta dell'attore, peraltro, era accaduto che, dopo che il funzionario di banca aveva nuovamente confermato l'impegno della convenuta all'erogazione del mutuo, in modo del tutto inopinato alle ore 19,30 del 29 novembre 2006, cioè la sera precedente la data stabilita per la cessione delle quote, Unicredit aveva comunicato che, in realtà, non era più possibile erogare il finanziamento, provvedendo a restituire subito le somme ricevute in pegno costringendo, inoltre, l'attore a rinunciare all'intera operazione, non essendo più in grado, atteso il brevissimo lasso temporale residuo, di attivare nuovi canali per la concessione di differenti finanziamenti.

All'esito delle indicate prospettazioni Ri. Ma. assumeva che si doveva ravvisare il suo diritto ad ottenere il risarcimento del danno patito, sussistendo una evidente responsabilità della banca per inadempimento al contratto di mutuo ovvero per inadempimento al preliminare di mutuo, concluso con lei nonché, in subordine, dovendosi configurare una responsabilità precontrattuale della convenuta che aveva interrotto in modo del tutto ingiustificato le trattative avviate da tempo e quasi giunte al perfezionamento.

Nel giudizio si costituiva la difesa della Unicredit Banca s.p.a. contestando le opposte argomentazioni, sia con specifico riguardo all'intervenuta stipula di un preliminare di mutuo ovvero di un contratto di mutuo, sia con riferimento ad una illegittima interruzione delle trattative avviate.

Ammesse le prove dedotte dalle parti, venivano sentiti in qualità di testi Ma. Ba., Gi. Vi., Fa. Ca. e Bu. Cr..

Esaurita l'istruttoria, all'udienza del giorno 26 maggio 2015 le parti precisavano le rispettive conclusioni ed il Giudice, concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali repliche, tratteneva la causa per la decisione.

La difesa di parte attrice ha prospettato, in principalità, l'assunto secondo il quale la banca convenuta avrebbe violato l'obbligo a suo tempo concluso, inerente l'erogazione in suo favore di un finanziamento dell'importo di euro 800.000,00 già perfezionato, ovvero l'impegno di procedere a tale erogazione, essendo intercorso tra le parti quantomeno il perfezionamento di un contratto preliminare di mutuo. In subordine ha invocato la responsabilità precontrattuale della stessa per ingiustificata interruzione delle trattative coltivate per molto tempo dopo che Unicredit aveva fatto insorgere nell'attore una ragionevole aspettativa di perfezionamento dell'accordo indicato.

All'esito del giudizio ritiene il Tribunale che nessuna delle domande svolte possa trovare accoglimento.

Nel procedere, in primo luogo, alla ricostruzione dei rapporti intercorsi all'epoca tra le parti, sulla base dei documenti da loro prodotti si possono considerare sufficientemente accertate le seguenti emergenze processuali.

A far tempo dall'inizio del mese di gennaio 2006 si svolgevano tra Ri. Ma. e il Comune di Gambolò (PV) intensi rapporti per l'avvio di una complessa operazione imprenditoriale nel settore della gestione delle case di riposo, culminata nella stipula, in data 2 agosto 2006, di due accordi finalizzati a disciplinare le fasi della realizzazione, previa costituzione di una nuova società, la Lomellina Risorse s.r.l., alla quale sarebbe stato ceduto il ramo d'azienda della società Grazia s.r.l. che all'epoca gestiva il settore delle Case di Riposo e che era proprietaria di estesi terreni sui quali edificare nuovi edifici adibiti a tali destinazioni.

Poiché Ri. Ma. e i fratelli Ma. e Se. Ba., interessati a tale progetto, dovendo rilevare, quali acquirenti tutte le quote della società Lomellina Risorse s.r.l., di imminente costituzione, necessitavano di idoneo finanziamento per l'importo di euro 800.000,00 corrispondente alla prima rata da versare entro il 30 novembre 2006 in favore della società intestataria delle stesse, l'attore avviava intensi scambi e contatti con la convenuta al fine di ottenere la concessione del

finanziamento indicato.

In particolare, come precisato dal teste Fa. Ca., all'epoca Direttore del Centro Sviluppo di Unicredit, in data 4 ottobre 2006, si svolgeva presso l'ufficio del commercialista di fiducia dei fratelli Ba., dott. Gi. Vi., un primo incontro illustrativo delle finalità del progetto elaborato da detti imprenditori al fine specifico di individuare possibili modalità di finanziamento dell'operazione.

All'esito di riflessioni sul tema, il successivo 6 ottobre 2006, Fa. Ca. si incontrava nuovamente con il commercialista, e nell'occasione, veniva prospettata la possibilità che l'eventuale finanziamento di euro 1.050.000,00 venisse concesso ad una costituenda società.

In data 18 ottobre 2006, quindi, veniva effettivamente costituita la società Lomellina RSA s.r.l. e nella stessa data, come documentato dalla convenuta, veniva formalizzata la richiesta di concessione di un finanziamento in suo favore per euro 1.050.000,00 garantito da mutuo ipotecario da iscrivere sui beni immobili di altra società la Lomellina Risorse s.r.l.

Tale prima richiesta, peraltro, riceveva risposta interlocutoria, dal momento che la Direzione Generale Emilia Ovest della banca formulava richiesta di chiarimenti il successivo 25 ottobre 2006 (doc 3 convenuta).

Forniti i chiarimenti, in data 30 ottobre 2006 la richiesta di finanziamento veniva nuovamente inoltrata per ogni ulteriore valutazione da parte degli Organi centrali dell'Istituto (doc 4 convenuta).

Tale prima istruttoria si concludeva, al momento, con un esito negativo dato che, in data 6 novembre 2006, il dott. Fr. Ma., della Direzione Regionale di Unicredit, comunicava al collega dott. Bu. Cr. che il diniego era determinato, come da comunicazione interna, prodotta dalla difesa di parte convenuta, dalla circostanza secondo la quale "il contratto di mutuo stipulato con la società acquirente con beni offerti in garanzia ipotecaria dalla società acquistata è in contrasto con gli artt 2358 e 2483 c.c. Una consulenza specifica in merito o simili fattispecie ha evidenziato che il negozio contratto è nullo fin dall'origine" (doc 5 convenuta).

Il successivo 8 novembre 2006 veniva, quindi, inviata ed elaborata una nuova differente proposta di finanziamento, questa volta per il minor importo di euro 900.000,00 da concedersi direttamente in favore non già di una società, ma delle persone fisiche dell'attore e dei fratelli Ba., futuri soci della costituenda società Lomellina Risorse s.r.l., con garanzia su pegno da loro prestata per l'importo di euro 210.000,00.

In data 9 novembre 2006 anche tale proposta riceveva risposta negativa (doc 7 convenuta).

In data 14 novembre 2006 veniva predisposta, altra nuova proposta che prevedeva, per garantire una maggior proporzione tra l'importo oggetto di finanziamento e le garanzie prestate, la riduzione del finanziamento ad euro 800.000,00 e l'innalzamento della garanzia pignorizia ad euro 300.000,00 (doc 8 convenuta).

A far tempo da tale data non venivano presentate ulteriori proposte così come non venivano documentate ulteriori richieste di chiarimenti o comunicazioni di rifiuto, fino al 29 novembre seguente.

Nelle more, in data 27 novembre 2006, Ma. Ri., come documentato in atti, versava sul conto corrente nr --omissis-- acceso presso la Filiale di Genova di Unicredit, l'importo di euro 100.000,00; identica operazione per lo stesso importo veniva eseguita contestualmente, dai fratelli Ba., sempre con versamento sullo stesso conto corrente cointestato a loro tre (doc. 9-14 convenuta).

Sempre in data 27 novembre 2006 Ms. Ba. sottoscriveva ordine di acquisto di CCT a tasso variabile con scadenza a novembre del 2011 per il valore nominale di euro 300.000,00 (doc. 15 e 16 convenuta).

In data 29 novembre 2006, la sera precedente il giorno fissato per la cessione delle quote della società Lomellina Risorse s.r.l. in favore dell'attore e dei fratelli Ba., la convenuta comunicava, tramite i suoi funzionari Bozzetti e Gramigna, l'esito negativo della delibera della banca che aveva rifiutato in via definitiva il finanziamento secondo le modalità da loro richieste.

In data 30 novembre 2006, quindi, Ma. Ba. (doc. 17 e 18 convenuta) ordinava la vendita dei CCT appena acquistati due giorni prima e richiedeva ed otteneva in proprio favore l'emissione di due assegni circolari di importo corrispondente alla somma in precedenza versata per acquistare i Titoli di Stato, così azzerando il conto corrente.

Nella data fissata per la cessione delle quote non veniva stipulato accordo di sorta.

Tanto premesso, si deve certamente disattendere la tesi di parte attrice secondo la quale all'epoca, in una data non meglio precisata, tra le parti sarebbe stato perfezionato un contratto di mutuo relativo all'erogazione di un finanziamento di euro 800.000,00, come, a suo avviso, implicitamente evincibile dalla circostanza di aver l'attore, in esecuzione di tale accordo, investito in Titoli di Stato l'importo di euro 300.000,00 corrispondente esattamente alla garanzia pignorizia richiesta dalla convenuta per concludere la complessa trattativa avviata da tempo.

Ed, invero, sul punto, è sufficiente considerare che il contratto di mutuo ha natura di contratto reale, cioè di contratto che si perfeziona esclusivamente con la consegna materiale del denaro, perché ne consegua, di tutta evidenza, che, non avendo la convenuta mai erogato finanziamento di sorta, e non avendo neppure, tanto meno, nel rispetto della previsione di cui all'art. 117 T.U.B. fatto firmare ai potenziali clienti alcun contratto scritto, si debba escludere che nel mese di novembre del 2006 qualsivoglia contratto di finanziamento sia stato concluso tra le parti.

Analoghe conclusioni si impongono, quindi, anche con riferimento alla prospettata violazione di accordi contrattuali conclusi tra di loro con riferimento non già ad un contratto di finanziamento ma ad un preliminare di mutuo.

A riguardo, diversamente da come sostenuto dalla difesa di Ri. Ma., la stessa non ha fornito prova di sorta in ordine ad un intervenuto consenso tra le parti in virtù del quale la banca si sarebbe impegnata a corrispondere in un momento successivo il finanziamento in questione, attestando, al contrario, l'iter dell'istruttoria richiamata, come tra l'attore e la convenuta si fossero svolte esclusivamente delle trattative faticose e complesse mai approdate ad accordo di sorta, non avendo Unicredit mai deliberato finanziamento di sorta.

Se, dunque, la domanda principale nei termini articolati non può trovare accoglimento, procedendo all'esame di quella subordinata, si osserva che questi ha sostenuto di aver inutilmente confidato nella erogazione del finanziamento in esame mai concesso, avendo la banca con un comportamento assolutamente contrario a fondamentali principi di buona fede e di correttezza, dapprima fatto ragionevolmente credere fondata la possibilità di tale epilogo, suggerendo e pretendendo una serie di iniziative tutte univocamente finalizzate all'erogazione del mutuo, per poi, invece, decidere in maniera del tutto inspiegabile, di rifiutare il finanziamento causando all'attore notevoli pregiudizi di ordine economico oggetto di richiesta risarcitoria.

Prima di esaminare sul punto le risultanze istruttorie, si deve ricordare, secondo la costante giurisprudenza della Corte di Legittimità formatasi in tema, che "perché possa ritenersi integrata la responsabilità precontrattuale, è necessario che tra le parti siano in corso trattative, che le trattative siano giunte ad uno stadio idoneo a far sorgere nella parte che invoca l'altrui responsabilità il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto; che la controparte, cui si addebita la

responsabilità, le interrompa senza un giustificato motivo, che, infine, pur nell'ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto" (Cass. sez. III, 29 marzo 2007, 7768; Cass. sez. L, 18 giugno 2004, 11438;).

Si è, quindi, precisato che le trattative "affidanti" l'interruzione delle quali se, ingiustificata, può sorreggere l'azione risarcitoria, sono quelle nel corso delle quali le parti abbiano preso in considerazione almeno gli elementi essenziali del contratto.

Vertendosi nell'ambito di una ipotesi di responsabilità extracontrattuale, spetta, quindi, alla parte che assuma l'illegittimità del recesso, enunciare le ragioni e fornirne la prova nel caso concreto (Cass. sez. I, 7 marzo 2008, 6186; Cass. sez. III, 5 agosto 2004, 15040;).

Orbene, con riferimento alla vicenda processuale in esame, non pare dubitabile come l'intero iter sia stato caratterizzato non solo dalla complessità delle singole istruttorie, non appena si consideri come siano state negate con successive delibere in uno strettissimo arco temporale, ben due distinte ipotesi di finanziamenti a favore di soggetti differenti e per importi diversificati, ma anche dalla particolare tempistica dello stesso iter, non appena si tenga presente che le trattative in esame si sono sviluppate con un serrato scambio di comunicazioni dall'ottobre del 2006 fino al 14 novembre seguente, epoca a partire dalla quale non sono state documentate richieste ulteriori di chiarimento o di rifiuto, ma solo alcune ben determinate attività prodromiche ad un accoglimento del finanziamento stesso che meritano particolare attenzione.

Si deve, infatti, considerare, come sufficientemente provata, la circostanza secondo la quale Bu. Cr., all'epoca Direttore presso Unicredit, in costante contatto con l'attore e il suo commercialista, pur avendo sempre ribadito, come peraltro, già dimostrato dal recente passato, che ogni decisione in ordine alla concessione di un finanziamento, dovesse essere oggetto di apposita delibera formale da parte degli Organi preposti, secondo una tempistica che non poteva indicare, abbia confermato come nel breve arco temporale in esame ci fossero stati fittissimi contatti tra lui e l'attore finalizzati ad individuare le possibili soluzioni più realistiche.

In particolare, il teste ha riferito che, una volta avuta conferma dal collega Ma., che ogni eventuale nuova proposta non poteva prescindere dalla prestazione di garanzie reali da parte dei finanziati, a fronte di una proposta di garanzie di euro 200.000,00 per un finanziamento da 900.000,00 euro, aveva suggerito di ridurre l'importo oggetto di possibile finanziamento, ad euro 800.000,00 e di aumentare, invece le garanzie fino a 210.000,00 poi ulteriormente incrementate, su indicazione del commercialista dei fratelli Ba. a 300.000,00.

Il teste ha, quindi, aggiunto di aver consigliato il commercialista che voleva ridurre i tempi nell'ipotesi di un accoglimento della richiesta, di acquistare Titoli da conferire in pegno a basso rischio, attesa la delicatezza e l'incertezza dell'operazione.

Orbene, in tale contesto, tenuto conto che dal 14 novembre del 2006 fino alla vigilia della data fissata per la vendita delle quote sociali, la Banca non aveva assunto iniziative di sorta, a differenza di quanto avvenuto nelle precedenti occasioni, quando il diniego era giunto nell'arco di pochissimi giorni, si deve considerare significativa la circostanza secondo la quale, avvicinandosi alla data ultima per l'operazione, l'attore con i fratelli Ba. abbia posto in essere tutta una serie di iniziative.

Si intende dire che le iniziative consistite nel versamento di euro 300.000,00 su un conto intestato a loro tre, il modulo del quale, riportante la data del 29 novembre 2006 e le crocette per l'eventuale apposizione delle firme, non è stato mai completato, così come l'acquisto di 300.000,00 euro di CCT mai depositati su un deposito amministrato, del quale, peraltro è stato prodotto il modulo senza firma, ma con data scritta a macchina, così come la circostanza di non aver la banca, dopo la vendita dei Titoli richiesto il pagamento della differenza di prezzo, appaiono significative di una

conoscenza da parte dell'istituto delle stesse finalizzate ad un finanziamento che si riteneva prossimo e quasi sicuro, come anche indirettamente avvalorato dalla messa a disposizione da parte dell'istituto di tali documenti

Sul punto, invero, sono assai significative le dichiarazioni rese dal teste Gi. Vi. il quale ha riferito che tale operazione era stata avviata, per ridurre i tempi di attesa necessari per la costituzione di un pegno, secondo le indicazioni fornite dalla stessa convenuta, dopo che il suo Funzionario, avendo partecipato ad un incontro con l'Organo deliberante, a Modena, aveva riferito che l'intero iter era stato condiviso da esso anche se non poteva prevedere i tempi tecnici di delibera, comunque, stretti. A fronte di ciò non si può non osservare come l'assoluta anomalia dell'operazione, non formalizzata da sottoscrizioni di conti correnti o di depositi amministrati cointestati, non possa trovare spiegazione se non secondo quanto riferito da detto teste, estraneo alle parti ben più dei funzionari che per conto della banca avevano operato all'epoca.

Ed, invero, le dichiarazioni del commercialista attestano ulteriormente, come tutti moduli consegnati all'attore fossero stati rilasciati proprio sul presupposto di una imminente delibera positiva dell'istituto, avendo Ri. Ma. man mano adeguato la proposta di finanziamento al tenore delle precedenti delibere che per differenti ragioni, tutte superate, lo avevano rifiutato.

Il fatto stesso che l'Istituto non abbia poi richiesto, come ben avrebbe potuto, la differenza maturata tra il prezzo di acquisto e quello di vendita dei CCT ben si spiega nell'ottica di una piena consapevolezza da parte sua di aver, così avvallando tali iniziative, in assenza di ulteriori chiarimenti o di un pronto diniego, alimentato un giustificato convincimento da parte dei potenziali clienti di aver finalmente trovato, attraverso una sinergia con i funzionari, la modalità più corretta per ottenere il finanziamento tanto atteso.

Sul punto pare ancora assai eloquente anche il comportamento successivo della convenuta la quale, a differenza di quanto avvenuto nei casi precedenti, non ha mai formalizzato neppure con una comunicazione interna le ragioni del diniego finale, riferito solo verbalmente dai Funzionari agli interessati. Sul punto il teste Bu. Cr. ha, invero, dovuto ammettere come tutta la procedura seguita fosse coerente con le indicazioni precedenti, avendo l'Organo deliberativo poi deciso diversamente, una volta costituitosi il nuovo Consiglio, avendo nell'occasione esso modificato i profili di valutazione da applicare, attesi gli esiti pregressi.

Al termine delle risultanze esposte si deve, pertanto, ritenere che, pur non essendo dubitabile il pieno diritto della banca di rifiutare un finanziamento all'esito di sue valutazioni insindacabili, e pur avendo di ciò piena contezza anche l'attore, la convenuta abbia nel caso di specie violato l'obbligo di buona fede nelle trattative su di lei gravante avendo consentito che Ri. Ma. ponesse in essere una serie di iniziative che presupponevano la sua collaborazione e la sua condivisione, poi venuta meno senza alcun motivo che formalmente le giustificasse.

Il lungo silenzio mantenuto rispetto a risposte immediate inviate in precedenza, l'elaborazione di nuove proposte del tutto conformi alle indicazioni già emergenti dalle precedenti delibere di segno negativo che avevano di volta in volta esplicitato le ragioni del diniego, con passaggio da un finanziamento concesso ad una società ad un finanziamento concesso alle persone fisiche con congrua garanzia reale prestata dalle stesse, nonché l'intera operazione di predisposizione dei Titoli da dare in pegno, che ovviamente non poteva essere realizzata senza diretta collaborazione con la banca stessa, dovendo essa consentire versamenti su conti correnti aperti senza firma, e acquisti di titoli rimasti in sospeso senza essere depositati su depositi non ancora formalmente costituiti, attestano come nel caso di specie la scelta successiva e assolutamente repentina dell'Istituto, adottata solo due giorni dopo, non sia stata conforme a principi di buona fede quali devono essere sempre garantiti anche nella fase delle trattative.

Passando, quindi, all'esame delle richieste risarcitorie articolate dall'attore, ritiene, peraltro, il Tribunale che le stesse non possano trovare alcun accoglimento.

Secondo pacifica giurisprudenza della Corte di Legittimità, il danno eventualmente risarcibile è esclusivamente quello corrispondente al cosiddetto interesse negativo ragguagliato al minor vantaggio o al maggior aggravio economico determinato dal comportamento tenuto dalla parte che ha violato gli obblighi di buona fede salvo "che sia dimostrata l'esistenza di ulteriori danni che risultino collegati a detto comportamento da un rapporto rigorosamente consequenziale e diretto" (Cass. sez. III, 8 ottobre 2008, 24795; Cass. sez. III, 10 giugno 2005, 12313 che ha ribadito come il danno risarcibile sia quello consistente nelle perdite che sono derivate dall'aver fatto affidamento nella conclusione del contratto e nei mancati guadagni verificatisi in conseguenza delle altre occasioni contrattuali perdute").

Nel caso di specie l'attore nulla ha provato a riguardo non appena si consideri come non abbia, in ipotesi, prodotto documenti attestanti esborsi affrontati inutilmente ad esempio per spese di Notaio avendo, anzi la convenuta di sua spontanea iniziativa provveduto anche a non addebitare i maggiori costi derivati dalla vendita dei Titoli ad un prezzo differente.

Si deve, quindi, escludere che Ri. Ma. possa addirittura pretendere, come articolato in giudizio, a titolo di danno l'importo corrispondente alla rata del finanziamento non concesso, non potendo mai l'interesse negativo corrispondere al vantaggio in ipotesi ottenibile qualora il contratto fosse stato concluso.

Se oltre a ciò si considera, come evidenziato dalla difesa della banca convenuta, che dalla deposizione del Notaio dott. Marco Baiocchi e del teste Gi. Vi., è risultato che la cessione delle quote non era comunque stata perfezionata, pur avendo i fratelli Ba. reperito altro socio, diverso dall'attore, avendo la società venditrice cambiato idea, tanto da non essersi presentata all'appuntamento, con la conseguenza che ne era derivato un contenzioso tra quelle parti, appare ancor più evidente come l'attore non abbia provato di aver patito danno di sorta, dato che, del tutto verosimilmente, nessun guadagno sarebbe mai derivato a lui da tale operazione imprenditoriale rimasta a livello embrionale.

Né, per completezza, in totale assenza di prova, può essere riconosciuto spazio residuo ad una espletanda c.t.u. contabile chiaramente esplorativa, in assenza di qualsivoglia documentazione sul punto, ovvero ad una liquidazione equitativa di un danno insussistente.

Risalendo il presente giudizio ad epoca precedente le modifiche di cui alla L n 69 del 2009 non sussistono, infine, i presupposti per procedere, come prospettato in comparsa conclusionale dalla difesa della banca convenuta, ad una condanna d'ufficio dell'attore ai sensi della previsione di cui all'art. 96 cpc.

In considerazione dell'esito della lite parte attrice deve essere condannata al pagamento delle spese processuali di parte convenuta liquidate in dispositivo.

Diritto
PQM
P.Q.M.

IL TRIBUNALE DI PIACENZA definitivamente pronunciando così provvede:

RIGETTA

tutte le domande svolte da Ri. Ma. nei confronti della UNICREDIT BANCA s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore;

CONDANNA

parte attrice al pagamento delle spese processuali di parte convenuta liquidate ,come da nota spese,

in euro 27.812,60 per compensi professionali e spese oltre contributo spese generali ed accessori di legge;

Così deciso in Piacenza, il giorno 17 novembre 2015